

## **TI\_GERICHTE 90.1999.15 vom 15. März 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-03-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_90.1999.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.1999.15)

FR: TI\_GERICHTE 90.1999.15 du 15 mars 1999

IT: TI\_GERICHTE 90.1999.15 del 15 marzo 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 14**

e 15 RLALPT. Il Consiglio di Stato ha operato d'imperio le modifiche di poco conto elencate nei considerandi, tra cui quella qui dedotta in contestazione, facendo sua la proposta, elaborata e corredata già dai relativi piani, presentatagli dal Municipio di \_\_\_\_\_ . In effetti il ricorrente non censura la modifica d'ufficio, nega semplicemente che le modifiche siano tanto poco rilevanti da poter essere adottate con la procedura della variante di poco conto. Occorreva far capo, egli afferma, alla procedura ordinaria prevista dagli art. 34 e 35 LALPT. Questo nell'ipotesi, qui esclusa, del rinvio degli atti al comune con l'ordine di procedere ad una variante di poco conto. Se in quel caso ci fossero stati i presupposti per una variante di poco conto è dunque questione su cui non ci si deve qui pronunciare. Infatti non è questa la via seguita dall'autorità governativa che di fronte alla scarsa rilevanza dei cambiamenti, specie per rapporto all'importanza e delicatezza del tema affrontato dalla variante di PR sottopostagli per approvazione, ossia la creazione di un campo da golf di 18 buche nella piana alluvionale della \_\_\_\_\_ , in piena area SAC, con estromissione di un'avviata azienda agricola, ha aderito alle richieste correzioni effettuandole d'ufficio anziché riavviare per questi punti l'iter adottivo. La scelta procedurale, ispirata a chiare esigenze di economia processuale, appare sostenibile alla luce delle circostanze e giustamente non è stata criticata come tale. Se tale critica fosse nondimeno da leggersi nel ricorso il ricorso va respinto su quel punto. 2. potestà ricorsuale 2.1 A norma dell'art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. Legittimati a ricorrere sono, per l'art. 38 cpv. 4 LALPT, il Comune (lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b) e ogni altra persona o ente che interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata il 6.5.1995). 2.2 L'art. 98a cpv. 1 PA fa obbligo ai cantoni di istituire autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale nella misura in cui le decisioni di queste ultime sono direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale e prescrive al cpv. 2 che il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso siano garantiti nella procedura cantonale almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Analogamente l'art. 33 cpv. 3 lett. a. LPT prescrive che il diritto cantonale abbia a garantire la legittimazione a ricorrere contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla LPT e sulle sue disposizioni di applicazione, federali e cantonali, almeno nella stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La questione è regolamentata dall'art. 103 OG che prevede tre classi di ipotesi. Solo la prima interessa la

presente vertenza. Secondo l'art. 103 lett. a OG è legittimato a ricorrere chi è colpito dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o modifica.

2.3 A mente della giurisprudenza l'interesse è degno di protezione se il ricorrente si trova in un rapporto speciale con l'oggetto del litigio ed è toccato più di chiunque altro dalla decisione impugnata. In altri termini, egli deve avere un interesse personale rilevante, diretto e attuale all'annullamento o modifica della decisione impugnata. Così se la sua situazione giuridica o di fatto può essere influenzata dall'esito della vertenza (DTF 123 II 115 consid. 2a pag. 117, 121 II 176 consid. 2a pag. 177 con riferimenti). Non occorre invece che l'interesse fatto valere sia di natura giuridica; basta un interesse di fatto, anche un interesse economico, e non è più richiesto, come inizialmente dalla giurisprudenza federale, che tale interesse sia protetto dalla norma asseritamente violata (DTF 121 II 176 consid. 21 pag. 17). I surrichiamati criteri, elaborati dalla giurisprudenza per demarcare chiaramente la legittimazione fondata sull'interesse legittimo dall'actio popularis, assumono particolare rilevanza quando a ricorrere è un terzo e non il destinatario stesso della decisione (sentenza cit. pag. 178). Ciò è chiaramente sancito in DTF 121 II 178: "nur wenn auch in einem solchen Fall ein unmittelbares Berührtsein, eine spezifische Beziehungsnähe gegeben ist, hat der Beschwerdeführer ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse daran, dass der angefochtene Entscheid aufgegeben oder geändert bzw. er im erstinstanzlichen Verfahren als Partei zugelassen wird." 3. In concreto 3.1 Posteggi 3.1.1. Va tenuto presente che \_\_\_\_\_ abita in via \_\_\_\_\_, a poco meno di 400 mtl dalla zona di svago, e non a soli 250 mtl come afferma nel ricorso. Via \_\_\_\_\_ sbocca nel conteso parcheggio e dunque la sua soppressione può avere per effetto sia un minor traffico, ossia addirittura un effetto positivo, sia il posteggio selvaggio lungo la strada, se e finché il problema non verrà risolto. Tuttavia, pure in questa ipotesi negativa è difficile ritenere che la fila di macchine posteggiate giunga fino alla casa del ricorrente e gli crei particolare molestia. Non si vede in definitiva quale interesse degno di protezione possa vantare il ricorrente a impugnare la modifica d'ufficio in esame. 3.1.2 In realtà se questo interesse potesse essere riconosciuto la legittimazione a ricorrere dovrebbe comunque essere negata. Ricordiamo che la soppressione del posteggio in località \_\_\_\_\_ è stata decisa con la variante adottata dal Consiglio comunale l'8 settembre 1998. Questa variante non è stata impugnata e il Consiglio di Stato l'ha approvata. Non può ora essere impugnata presso il TPT. Vi osta il principio processuale basilare che pone quale condizione per la legittimazione a ricorrere l'esistenza della "lesione formale" (Beschwer). E' dato ricorrere in seconda istanza solo se e nella misura in cui si è soccombenti nella prima. Ma perciò bisogna aver ricorso in quella sede il che non è avvenuto in concreto. In quanto fosse diretto contro la variante il ricorso non è dunque ricevibile. Nella misura in cui contestasse invece le modifiche d'ufficio sarebbe un fuor d'opera. Infatti nessuna delle modifiche apportate dal Consiglio di Stato con la querelata risoluzione ha per oggetto il discusso posteggio. Vi è cenno al tema del posteggio solo alla lettera f) nell'elenco delle "modifiche" riportato dalla risoluzione governativa alle pagine 5 e 6. Non si tratta però di una modifica bensì, come precisa il testo stesso, di "indicazioni non vincolanti". Il Municipio vi esprime l'intenzione di "rinunciare alla convenzione con la Parrocchia per la realizzazione di un posteggio provvisorio di 100 posti auto sul fondo \_\_\_\_\_." L'intenzione di creare quel posteggio non ha mai trovato consacrazione né nel PR né nella variante del '97 e la sua ventilata rinuncia è quindi insuscettibile di cambiare alcunché alla situazione pianificatoria esistente. Non può dunque formare oggetto di ricorso. Idem per "l'intenzione di mantenere provvisoriamente il posteggio esistente in attesa della realizzazione del posteggio previsto

con la revisione del PR sul fondo n. \_\_\_\_\_ ". Il ricorso non può essere usato per fare un processo alle intenzioni, che peraltro in quest'ultimo caso non farebbero che assecondare, almeno provvisoriamente, le richieste del ricorrente. 3.2 Area di svago \_\_\_\_\_ Vanamente il ricorrente impugna la modifica d'ufficio operata dal Consiglio di Stato. Rispetto la variante, rimasta inoppugnata, la modifica amplia l'area riservata alla zona di svago. Malvenuto è il ricorrente a dolersi che tutta l'area primitiva non sia stata ripristinata. Se la sua amputazione gli duole doveva ricorrere contro la variante. La modifica risponde almeno in parte alle sue pretese e nessun interesse può essergli riconosciuto a contestarla. Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1. Nella misura in cui il ricorso é ricevibile é respinto . 2. Le tasse di giudizio di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione: - Avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ - Municipio di \_\_\_\_\_ - Consiglio di Stato, \_\_\_\_\_ - Sezione pianificazione urbanistica, \_\_\_\_\_ Tribunale della pianificazione del territorio Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.